

Sedute del 27 marzo e del 17 aprile 2012

Nell'ambito dell'attività consultiva:

- la Commissione ha espresso il proprio parere sul quesito posto da un Comune che ha manifestato dubbi sul diritto di accesso da parte di un comitato civico, osservando che ai sensi dell'art 10, comma 2, d Lgs n 267/2000, è riconosciuto ai cittadini comunali, singoli o associati, il diritto di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione, senza essere subordinato ad uno specifico interesse sostanziale giuridicamente tutelato. Infatti, tale diritto è equiparabile all'attivazione di un'azione popolare finalizzata ad una più efficace e diretta partecipazione del cittadino all'attività amministrativa dell'ente locale e alla realizzazione di un più immanente controllo sulla legalità dell'azione amministrativa;

- la Commissione ha poi risposto ad un Ente locale su un quesito relativo all'accesso tra pubbliche amministrazioni. In particolare, il Servizio Tributi del Comune istante ha rappresentato che - a fronte della richiesta di fornire informazioni e documenti sulla posizione di un contribuente l'INPS ha negato l'accesso a parte della documentazione di interesse. La Commissione osserva che, ai sensi dell'art. 22, comma 5, della legge n. 241/90 (introdotto dalla legge n 15 del 2005) e dell'art 5 co. 4 del Dpr n 184/2006, "l'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici" - diversamente dal diritto di accesso che viene riservato ai soggetti privati - si informa al principio di leale cooperazione istituzionale", principio successivamente costituzionalizzato, con la denominazione di "leale collaborazione", dall'attuale art. 120 Cost., con la conseguenza che pare inapplicabile la disciplina contenuta nel Capo V della legge n 241/1990. Tale principio, ad avviso della Commissione, va interpretato ed applicato in modo da favorire e semplificare i rapporti tra le pubbliche amministrazioni, e cioè nel senso di garantire possibilità di accesso tra le p.a. superiori, ma non certo inferiori, a quelle di un richiedente privato, poiché per esse l'interesse all'accesso dovrebbe - almeno in linea di massima - ritenersi in re ipsa. In base a tale principio è da ritenere che il servizio tributi comunale abbia senz'altro diritto di ottenere dall'Inps la documentazione di interesse, soprattutto quando, come nella specie, i documenti o le informazioni richieste attengano alla funzione di accertamento dei tributi locali di cui è titolare il Comune, potendo l'eventuale diniego dell'Inps incidere negativamente sulle potestà comunali;

- la Commissione ha poi risposto ad quesito posto da un consigliere comunale relativo all'accessibilità dei tabulati telefonici confermando il proprio orientamento (cfr pareri plenum del 14.12.2010 e del 6.4.11), e ribadendo l'ampio diritto dei consiglieri comunali di ottenere dagli Uffici comunali tutte le notizie e informazioni in loro possesso ex art. 43 Tuel - invitando l'amministrazione comunale a rendere accessibili i tabulati di cui effettivamente risulti disporre.